

COMUNE DI BE'E
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**COSTITUZIONE FONDO E IPOTESI DI
ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018**

Oggi, addì **31/01/2019**, la delegazione trattante di parte pubblica, in persona del Segretario Comunale **Dott.ssa Carla Viotti**, e la delegazione di parte sindacale composta dal sig. **Emanuele Pitzalis** – in rappresentanza del Sindacato CGIL e dal sig. **Angelo Gallina** – in rappresentanza del Sindacato UIL FPL VCO, hanno sottoscritto la seguente ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno **2018**, ai sensi dell'art. 40 c. 3-ter del D.Lgs. 165/2001.

Premesso che la legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge, e il D.Lgs. n.141/2011 che interviene, anche con norme di interpretazione autentica, sugli artt.19, 31 e 65 del citato D.Lgs. n. 150/2009, hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

Visti:

- gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;
- l'art. 40 comma 3, 3-bis, 3 quinquies del D.Lgs. n.165/2001;
- Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 secondo il quale: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."
- il parere della Sezione delle Autonomie della Corte Conti n. 26/2014 secondo il quale: «Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ».

Richiamato l'art. 67 del CCNL 2016/2018 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto **FUNZIONI LOCALI** il quale recita che:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.


2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'ACGL'.

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.
4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
5. Gli enti possono destinare apposite risorse:
- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).
6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse

FRACAL



di cui al comma 3 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

Rilevato che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

Richiamati:

- l'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;
- l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:
 - le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1);
 - le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiama le

 PCCAL







disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);

- le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL (comma 3);

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il biennio economico 2016 – 2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Atteso che:

- nel corso dell'anno **2018** il Comune ha continuato ad erogare ai dipendenti che ne avevano titolo gli istituti economici disciplinati dai precedenti accordi decentrati e dai contratti nazionali, in base all'organizzazione degli orari, agli inquadramenti e alle mansioni;
- sono stati quindi erogati importi a titolo di: progressioni orizzontali; indennità di comparto; indennità di rischio i cui importi sono stabiliti dai CCNL o dai CCDI e la cui erogazione è legata allo svolgimento di una certa mansione.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 04/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato costituito il **“Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività a valere per l'anno 2018”**;

Verificata la consistenza del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno **2018**” che ammonta complessivamente a € **7.292,00**, come risulta dall'allegato prospetto, nella stessa misura prevista nell'anno 2016 (al netto degli incrementi dovuti per l'adeguamento PEO). Dato atto che detto fondo non ha subito aumenti dal 2010;

Fatto presente la Giunta Comunale nella deliberazione sopra citata ha ritenuto opportuno fornire indirizzi alla Delegazione Trattante di parte Pubblica in ordine alla destinazione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, e più precisamente:

- Indennità di comparto quota a carico del fondo: Euro 2.072,00;
- Progressioni orizzontali: Euro 4.640,00;
- Conferma indennità di rischio da destinare all'operaio: Euro 579;

Per quanto riguarda l'indennità di rischio (da riconoscersi esclusivamente al personale che esegue prestazioni lavorative in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità professionale. Sono da considerare a rischio le attività svolte dal Personale Operaio appartenente all'Area dei servizi pubblici, patrimonio comunale, per esposizione a rischio per la presenza del traffico veicolare quando opera sulla viabilità e nel caso di utilizzo di attrezzi specialistici) rimane in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2018 quanto stabilito dal vecchio contratto (importo massimo lordo mensile Euro 30,00). A seguito del rinnovo del CCNL del 21/05/2018, rimane invariato l'importo massimo lordo mensile precedentemente percepito ed assegnato convenzionalmente secondo la modalità previste dall'art. 70 bis e sarà corrispondente a Euro 1,40 giornalieri sino al 31/12/2018 mantenendo in vigore gli stessi criteri precedentemente definiti.

Per quanto riguarda l'indennità di disagio (da riconoscersi al Personale Operaio appartenente all'Area dei servizi pubblici che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate (attività decisamente scomoda, svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze in cui viene condotta es. condizioni meteorologiche avverse). A seguito rinnovo del contratto del 21/05/2018 rimane in vigore l'importo massimo lordo mensile di Euro 29,00, da erogarsi nei giorni di effettiva prestazione lavorativa in situazioni di disagio, precedentemente percepito ed assegnato convenzionalmente secondo le modalità previste dall'art. 70 bis e sarà corrispondente a Euro 1,35 giornalieri sino al 31/12/2018 mantenendo in vigore gli stessi criteri precedentemente definiti.









Fonte	Descrizione	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	7.090,00
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	202,00
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	0,00
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	0,00
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	0,00
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	0,00
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	0,00
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	0,00
	TOTALE RISORSE STABILI	7.292,00
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	0,00
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	0,00
	TOTALE	
	EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	0,00
	TOTALE FONDO 2018	7.292,00

Visti:

il D.Lgs. 165/2001;

i CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21 maggio 2018



[Handwritten signature]
FPC/12

[Handwritten signature]

- la normativa in materia di vincoli di finanza pubblica;

Considerato che:

- l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti, sia nei dati consuntivi 2017, sia nelle previsioni contenute nel bilancio 2018, è inferiore al 50%;
- sia per l'anno 2017, sia per il corrente anno 2018 è rispettato il disposto dell'art. 1, c. 557, della L. 296/2006;

Visto il prospetto di calcolo con il quale è stata predisposta la quantificazione delle risorse da destinare annualmente alla contrattazione decentrata, nel rispetto della contrattazione nazionale, dei parametri di virtuosità fissati per le spese di personale, del patto di stabilità e dei limiti del contenimento della spesa, dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e che spetta all'Organo di Revisione la vigilanza sulla contrattazione integrativa, nonché sono stati impartiti gli indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica.

Tutto ciò premesso, la Delegazione trattante di parte pubblica, in persona del Segretario Comunale Dott.ssa Carla Viotti, e la delegazione di parte sindacale composta dal sig. Pitzalis Emanuele - Rappresentante sindacale CGIL - e dal sig. Angelo Gallina – Rappresentante sindacale UIL FPL VCO - sottoscrivono la presente ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno **2018**, relativo al personale dipendente, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione, destinando le risorse decentrate come segue:

Destinazione Fondo anno 2018	
Destinazioni stabili non contrattate	Importo Euro
Indennità di comparto	2.072
Progressioni orizzontali a.p.	4.640
Indennità di rischio n. 1 operaio	579
Totale destinazioni stabili non contrattate	7.291
Destinazioni da contrattare	0
Di cui stabili	0
Destinazioni variabili	
Progetti art. 15 – serv. scuolabus e neve (finanziati ris. stabili)	0
Totale destinazioni variabili	0
Fondo straordinari	0
Produttività collettiva (residuale)	0
Quote accantonate	0
Totale fondo	7.291

Si dà atto che, per determinazione dell'Amministrazione Comunale, non vengono inserite risorse aggiuntive variabili a carico del bilancio per il finanziamento dei progetti previsti nelle destinazioni variabili, che trovano dunque copertura nella parte stabile del fondo.

La sopra estesa ipotesi di accordo, conseguita nella riunione del 31/01/2019 viene sottoscritta come segue:

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica (Dott.ssa Carla Viotti)

Sindacato CGIL (Sig. Emanuele Pitzalis)

Sindacato UIL FP VCO (Sig. Angelo Gallina)

* * * * *



Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa (1)

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019
Risorse stabili				
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2011 (ART. 47 CCN. 2006/018)	6.851	6.851	7.090	7.090
INCREMENTI CCN. 2002/05 (ART. 29 CC. 17/1)	1.124	1.124	-	333
INCREMENTI CCN. 2004/05 (ART. 4 CC. 1.3 PARTE FISSA)	545	545	-	202
INCREMENTI CCN. 2006/09 (ART. 4 CC. 2.3.3 PARTE FISSA)	-	-	-	-
INCREMENTI CCN. 2006/10 (ART. 7 C. 10 LG. 16/2001)	-	-	-	-
RODENTANAZIONE PER INCREMENTO SUPERUO (DICHIAZIONE CONGIUNTA n. 14 CCN. 2002/05 n. CCN. 2004/09)	399	399	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 14 C. CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
INCREMENTO PER PROCESSI RECUPERO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART. 13 C. 1. ART. 11 CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
INCREMENTO PER INDEGNIZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 15 C. 5. CCN. 1998/2001 PARTE FISSA)	-	-	-	-
RIE ASSEGNO PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 4 C. CCN. 2006/01)	-	-	-	-
Riduzione fondo in via permanente	1.939	1.939	-	-
TOTALE RISORSE STABILI	7.089,53	7.089,53	7.291,81	7.824,61
Risorse variabili soggette al limite				
SPONDERAZIONI ACCORDO COLLABORAZIONE ECC. (ART. 43 L. 44/1997 ART. 15 C. 1. ART. 10 CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
RECUPERO INIZIONE C. (ART. 4 C. 1. CCN. 2006/01 ART. 1 C. 1. ART. 10 CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE (ART. 4 C. 1. ART. 10 CCN. 2006/01)	-	-	-	-
INTEGRAZIONE FONDO CCN. IN CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 15 C. 1. ART. 10 CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
NUOVA SERVILE RIFORMAZIONE CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 15 C. 5. CCN. 1998/2001 PARTE FISSA)	-	-	-	-
INTEGRAZIONE 12N (ART. 15 C. 2. CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
MESSI MODIFICAZIONI (ART. 34 CCN. 14/2000)	-	-	-	-
COMPENSO PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 27 CCN. 14/2000)	-	-	-	-
Riduzione fondo parte variabile	-	-	-	-
TOTALE RISORSE VARIABILI	-	-	-	-
Risorse variabili NON soggette al limite				
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 17 C. 5. CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CON ULTE (ART. 15 C. 1. CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
QUOTE PER LA RIDOTTAZIONE (ART. 15 C. 1. ART. 10 CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
COMPENSO PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 27 CCN. 14/2000)	-	-	-	-
SPONDERAZIONI ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMPENSO STAT. ECC. (ART. 43 L. 44/1997 ART. 15 C. 1. ART. 10 CCN. 1998/2001)	-	-	-	-
RISORSE PER RIFORMAZIONE E RIFORMAZIONE SPESA (ART. 15. CCN. 14/2000)	-	-	-	-
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	-	-	-	-
TOTALE	7.090	7.090	7.292	7.825
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO				
	7.090	7.090	7.292	7.825
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO				
			0	0
IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)				
			7.292	7.825
Controllo limite 2016 (Corte dei conti della Puglia deliberazione 05 luglio 2018 n.99)				
			202	535
Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.87, co. 2, lett. a) e b) (8)				
			202	535

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico dell'attore di lavoro
 (2) Sponderazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività organizzate prima dell'entrata in vigore del D. L. n. 78/2010
 (3) Esclusa la parte individuale tra le risorse variabili non soggette al limite
 (4) Compensi derivanti da cause con spese compensate
 (5) Compensi derivanti da cause con vittoria di specie a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente
 (6) Sponderazioni, accordi di collaborazione, riserve finanziarie, ecc. (art. 43 L. 44/1997 art. 15 C. 1. ART. 10 CCN. 1998/2001) ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 448/1997, per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D. L. n. 78/2010 (C.C. RGS n. 12/2011 pag. 5, n. 10/2012 pag. 125, n. 2/2013 pag. 140)
 (7) I totali vanno adeguati al limite del fondo dell'anno 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017



[Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.]

UTILIZZAZIONE DEL FONDO

DESCRIZIONE

2018

2019

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	2.072	2.072
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	4.640	4.640
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)		
INDENNITÀ EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)		
Totale destinazioni fisse e vincolate (a)	6.712	6.712
Differenza per risorse variabili o fisse per progressioni nell'anno (b)	580	913
Totale art.67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)	-	-
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art.68, co.2, lett.a) CCNL 2016-2018)		
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art.68, co.2, lett.b) CCNL 2016-2018)		
DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (art.68, co.2, lett.c) CCNL 2016-2018; art.70-bis, CCNL 2016-2018) (1)	579	579
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E GIORNATA FESTIVA (art.68, co.2, lett.d) CCNL 2016-2018)		
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art.68, co.2, lett.e) CCNL 2016-2018; Art.70-quinques CCNL 216-2018)		
INDENNITÀ DI FUNZIONE E SERVIZIO ESTERNO (art.68, co.2, lett.f) CCNL 2016-2018; art.56-sexies e 56-quater)		
Totale C) - da verificare con le risorse di cui all'art.67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)	579	579
COMPENSI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art.68, co.2, lett.g) CCNL 2016-2018)	-	-
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI (art.68, co.2, lett.h) CCNL 2016-2018)	-	-
PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.68, co.2, lett.i) CCNL 2016-2018)		
Totale	-	-
TOTALE RISORSE DESTINATE	7.291	7.291

A partire dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNI:

1	334
---	-----



APPCGH

[Handwritten signature]

Previa approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 10/05/2019, sul parere del Revisore dei Conti espresso in data 06/05/2019, l'accordo viene definitivamente sottoscritto come segue in data 28/06/2019.

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica Dott.ssa Carla Viotti

Carla Viotti

Sindacato CGIL (Sig. Emanuele Pitzalis)

Emanuele Pitzalis

Sindacato UIL FP VCO (Sig. Angelo Gallina)

Angelo Gallina

